



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione abusiva svolta attraverso il sito salvettimaurizio.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet *salvettimaurizio.com* attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle prime verifiche effettuate, è stata rilevata l'apparente riconducibilità del sito all'intermediario *omissis*, iscritto nel RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - *omissis*, e a *omissis*, iscritto nel RUI *omissis* in ragione della coincidenza della sede legale indicata nell'*home page* del sito in *omissis* ;
- c) con nota *omissis*, l'IVASS ha chiesto informazioni riguardo al sito a *omissis*, chiedendo di ricevere risposta entro cinque giorni;
- d) *omissis* ha fornito un riscontro con il quale ha comunicato la propria estraneità rispetto sia al sito *salvettimaurizio.com* che all'intermediario *omissis* ;
- e) con nota *omissis* è stato chiesto all'intermediario *omissis* di fornire informazioni sul sito e di confermarne eventualmente l'apparente riconducibilità con riscontro da fornire all'IVASS entro cinque giorni;
- f) *omissis*, il predetto intermediario ha disconosciuto la proprietà del sito e affermato di non aver mai attivato alcun dominio *internet omissis* ;
- g) in esito alle verifiche eseguite il sito, che fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, non è risultato, pertanto, riconducibile ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel RUI e non è risultato censito nella lista dei domini internet appartenenti a tali soggetti pubblicata sul sito IVASS;

-
- h) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* è stata individuata in *Godaddy.com LL.CC.* la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*) e in *Domains by Proxy* la società (*Registrant*) che avrebbe registrato il sito;
- i) dalle verifiche condotte, è stato rilevato, altresì, che *Domains by Proxy* è una società collegata al *Registrar* dal quale acquista per i propri clienti i servizi internet (*Reseller*) che usa indicare il proprio nominativo quale *Registrant* per preservare i dati personali dell'effettivo proprietario del sito, suo cliente;
- j) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto al *Registrar* *Godaddy LL.CC.* informazioni riguardo al soggetto che ha registrato il dominio internet, ovvero che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di tre (3) giorni. A tale comunicazione, non è stato fornito seguito;
- k) con nota *omissis* è stata trasmessa una richiesta di informazioni riguardo al sito e al suo utilizzo agli indirizzi di posta elettronica *omissis* presenti nell'*home page* del sito e indicato in tre (3) giorni il termine per fornire riscontro. Alla nota, che è stata regolarmente ricevuta dal server di posta elettronica dei destinatari, non è stata fornita risposta;
- l) con nota *omissis* , l'IVASS ha chiesto informazioni sul sito e sul soggetto che lo ha registrato a *Domains by Proxy (Reseller)* fissando in tre (3) giorni il termine per fornire riscontro. Anche tale interlocutore non ha fornito alcun riscontro nel termine indicato;
- m) il sito *internet salvettimaurizio.com* alla data odierna risulta ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet salvettimaurizio.com* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito salvettimaurizio.com.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI